



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Dell'Elettioni. Tit. 13.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DELLE ELETTIONI TITOLO DECIMOTERZO.

*La forma dell' electione del Maestro dello Spedale
di Gierusalemme.*



Osser gli Antichi nostri da
ottima ragione, vfarono di
procedere prudentemente,
& auuedutamēte nell' elet-
tione del Maestro; Percio-
che nel segnalare, & eleg-
gere il Capo, e Superiore,
consiste la stabilità, e fer-
mezza dell' Ordine nostro;
e molto importa, quale sia
colui, che di sì nobile Cō-
pagnia debba essere Presidente, e tenga l'amminiftratione
della Religione. Questa forma adunque, da' Maggiori nostri
statuita, e lasciataci, nell' electione del Maestro offeruar si
debbe. Conoscendofi il Maestro grauemente ammalato,
debbe per l'indennità dell' Ordine raccomanddar, e dare in
gouerno le bolle di ferro, & i conij d'argento, & il Suggello
secreto, de' quali suole seruirsi, à qualche buono, discreto, &
atto Religioso; o vero comandare, che si riponghino in
qualche luogo sicuro, accioche alcuno non possa fraudolen-
tamente seruirsene. Che s'egli occupato dall' Infermità, o
per qualche altro rispetto, trascurasse di farlo, procuri, e sol-
leciti il Siniscalco, che ciò si faccia. Morto poi, ch'egli farà,
colui, che gli tiene in gouerno, gli consegna subito al Consi-
glio

V 2 glio

Cófiglio com-
pito di stato va-
cando il Magi-
fterio, e sua au-
torità.

glio ordinario, doue si rompino, accioche niuno se ne possa più seruire. Finalmente s'ordini la Funebre pompa con decoro, e deuotione, secondo il costume, la quale essendo finita, si congreghi il Consiglio compito, nel quale s'elegga il Luogotenente del Magisterio, il cui Officio dura fin all'Elettione del Commendatore dell'Elettione; E nell'istesso Consiglio compito si proporranno, trattaranno, e conchiuderanno le cose, e le facende appartenenti al Magisterio, e ciò, che da esso sarà deliberato, e conchiuso sopra queste cose, habbia forza, & efficacia di Capitolo Generale. Appresso, prolūgata in altro tempo la diuisione de' beni dello Spoglio, da quelli dello stato, e quelli conseruati in luogo sicuro; nell'Aurora del seguente giorno, si rauna la pubblica Assemblea, co'l suono della campana; & il Luogotenente del Magisterio, & i Fratelli, che sono in Conuento, si congregano nella Chiesa, doue finita la celebratione della Messa, il detto Luogotenente preseggia secondo il costume nel luogo solito delle pubbliche Assemblee. I Bagliui parimente, i Priori, e gli Antiani si ponghino a sedere secondo l'ordine vfato; e fattasi intendere la cagione della Congregatione per organo del Luogotenente, commandi, che tutti i Fratelli delle otto Lingue si congreghino separatamente, i quali secondo l'ordine loro (eccetto, che i Fratelli di quella Lingua, della quale sarà il Luogotenente, giurino gli vltimi) in presenza di esso Luogotenente, o sia Vicegerente, e di tutta l'Assemblea, con solenne giuramento, fatto sopra la Croce dell'habito, giurino, ch'eleggeranno vn Fratello della Lingua loro iui presente sofficiente, e da bene, per Elettionario del Commendatore dell'Elettione, e de'tre Elettori del Maestro; cioè vn Cavaliere, vn Cappellano, & vn Seruente d'arme; nell'Elettione del quale, vsarà ballotte secrete. Fattasi con tal ordine l'Elettione de gli otto Fratelli, compariranno i detti otto Elettionarij riuerentemente dinanzi al Vicegerente, & inginocchiati, vdendo, e vedendo tutta l'Assemblea, toccando i Sacri Euangelij, giurino, che rettamente, e giustamente eleggeranno

vn

cora elegeranno il quinto, e così di mano in mano fin'al numero d'otto, sempre d'altre Lingue; in modo, che l'ultimo eletto, s'aggiunga a' primi, per eleggere il seguente; gli otto ancora così eletti, elegeranno il nono, & i noue il decimo, così fin'al numero di sedici solamente; in modo, che di ciascuna Lingua, vi siano due Fratelli, fra' quali non possi essere alcun Bagliuo, od altro della gran Croce: Percioche fatta l'electione dell'ottauo, gli altri si pigliano per grado, & ordine delle Lingue; e se per caso alcuna Lingua per mancamento di Fratelli, non potesse sopplire al numero di questi due, si pigliano d'vn'altra Lingua. Però in tal electione, fra gli Electionarij, possono essere due Cappellani, e tre Seruenti, e non più; ma in ogni modo vi debbano essere almeno vn Cappellano, & vn Seruente, e gli altri siano Cavalieri, e tutti siano nati di legitimo Matrimonio. * Trà questi sedici Elettori, quel Cavaliero del Triumvirato, il quale fu da principio eletto da gli otto per Cavaliero, e che si chiama il Cavaliero dell'Electione, rimane Presidente. Questo ancora publica l'Electione del Maestro à gli altri, che stanno intorno; e ciascuno de gli Elettori hà solamente vn sol voto, eccetto il Cavaliero dell'Electione, il quale per euitare la parità de' voti nell'Electione del Maestro, hà due voti; E quel Fratello, c'hauerà la maggior parte de' voti, cioè c'hauerà più voti, s'intenda eletto, & affonto per Maestro. Poiche i Sedici sudetti con tal forma saranno stati eletti, per monitione, e commandamento del Commendatore dell'Electione, si confessano al Sacerdote, e deuotamente odono la Messa, e riuerentemente si comunicano; accioche purgati da' vitij, e dalla Diuina gratia illuminati, possono eleggere vn degno, buono, e virtuoso Maestro. Fatte queste cose, i Sedici Electionarij humilmente compariscono dinanzi al Commendatore dell'Electione, e di tutta la rauanza de' Religiosi, e riuerentemente co'l capo scoperto s'inginocchiano; e ponendo le mani sopra il Santo legno della Croce, e sopra i Santi Euangelij, e sopra la Prefatione della Messa, ciascuno d'essi ad vno ad vno, e l'vno dopo l'altro,

* Fra questi Sedici Elettori non può entrar alcun Signore della Grà Croce, così fù ordinato nel Capitolo Generale, del 1558.

con altra, & intelligibile voce, giurano con queste parole.

Io N. prometto, e giuro per questo Sacratissimo Legno della Croce, per i Santi Euangelij di Dio, e per le Sacrosante parole della Prefatione, lasciato à parte ogni odio, timore, amore, speranza di premio, e disordinato affetto, hauendo solamente gli occhi, e la mente indirizzata à Dio, & al nostro Signor Giesù Christo, à gloria, e laude del nome Diuino, all'honore, e commodo della Religione Christiana, & all'honore, & utilità dell'Ordine nostro, di nominare, & eleggere rettamente, giustamente, e canonicamente, secondo, che mi detterà la retta coscienza, e per quanto s'estenderà la forza del mio giudicio, & il discorso del proprio intelletto, per Maestro dello Spedale di San Giouanni Hierosolimitano, e di tutto l'Ordine nostro, trà tutti Religiosi dell'Ordine nostro, Fratelli Cavalieri, così presenti, come assenti, vn Fratello Cavaliere, * nato di legitimo matrimonio, atto, buono, virtuoso, sofficiente, e capace del Magisterio, e così giuro, e prometto; E così m'aiuri Iddio, & il Sacratissimo Legno della Croce, e le Sante Scritture, che tocco con mano. E se contrafarò, s'intenda essere in pericolo, e perpetua dannatione dell'Anima mia: Il che hauedo fatto, bafci il Legno della Croce, e le Sante Scritture. Appresso essendosi in tal modo fatto giurare à tutti gli Elettori, il Commendatore dell'Electione, e tutti i Fratelli dell'Assamblea, promettino, e giurino sopra la Croce dell'habito loro, d'accettare per Superiore, e per Maestro, & hauere per stabile, e fermo colui, che i predetti Elettori per la maggior parte de' voti elegeranno. All'hora i Sedici Electionarij, in tal modo co'l giuramento astretti, subito senza parlare ad alcuno, per qual si voglia cagione, e senza dimostrar cosa alcuna con atto, o con cenno, si partono dal cospetto del Commendatore dell'Electione, e di tutta l'Assamblea; e vanno in luogo secreto, & entrano in Conclauae; e chiuse le porte, in modo, ch'alcuno non possa entrarui, disputano insieme dell'Electione del Maestro. Percioche in Conclauae, ciascuno de gli Elettori senza paura, secondo

* Così dispone lo statuto 3. del Maestro.

officiu l. c.
conclauae
-el ib. itaque
et. nisi lo nig
officiu l. c.

condo il libero arbitrio del proprio discorso proponga quello, che gli piace, e manifestino i costumi, le virtù, & i viti, e sopra quelli discorrino, e disputino; e fatta diligente esame, con segreti voti, cioè mettendo ne' bossoli le ballotte coperte, eleggono il Maestro; apportati, e messi iui in ordine tanti bossoli, quanti saranno coloro, di cui si disputerà, come si è ordinato di fare in Consiglio: E così colui, c'ha uerà più voti, s'intende, che sia eletto per Maestro, il quale, e non altro senza dubbio, debbe publicare il Cauallero dell'Elettione. Fatta l'Elettione, gli Elettori si partono dal Conclauo, e compariscono dinanzi al Commendatore dell'Elettione, e dell'vniuersal Compagnia de' Fratelli, & hauendo dimandato tre volte, s'hanno per fermo, e stabile ciò, ch'essi hanno fatto, e tre volte essendo risposto loro, che lo tengono per ben fatto, e l'hanno à grado; All'hora il Cauallero dell'Elettione, con alta, & intelligibile voce, essendoui presenti gli altri Elettori, nomina, e publica il Maestro. Se l'Eletto è presente, riuerentemente si conduce all'Altar maggiore, doue poste le mani sopra il volume de' gli Statuti promette, e giura solennemente, d'offeruare la Regola, gli Stabilimenti, e le lodeuoli consuetudini dell'Ordine; e di reggere, ordinare, & eseguire i negotij dell'Ordine, co'l consiglio de' Primati, e de' gli Antiani. Ma se l'Eletto sarà assente, tosto ch'egli verrà in Conuento, sia con simile giuramento astretto prima, che goda della preminenza Magistrale. Fatte queste cose, essendosi eletto vno Assente, il Consiglio compito elegge vn Vicegerente, il quale stà in officio fin'all'arriuo del Maestro; e se l'Eletto sarà presente, prouede di Luogotenente.

Del Maestro
eletto assente,
Veggasi di sopra lo stat. 19.
del Maestro.

FR. NICOLÒ LORGVE.

2 Statuimo, che i nostri Fratelli non presumino di portare armi nel luogo, doue si celebrerà l'Elettione del Maestro. S'alcuno contrafarà, subito sia priuato del Voto; e se di lui sarà fatta querela, perda l'habito.

Che

Che l'elettione de' Bagliui, e de' Priori, sia fatta dal Maestro, e dal Consiglio ordinario .

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

- 3 **P**ER antica consuetudine, l'elettione de' Priori, del Castellano d'Emposta, e de' Bagliui s'aspetta al Maestro, & al Consiglio ordinario: E però vietamo à tutti i Fratelli dell'Ordine nostro, di qualunque conditione si siano, di non procedere all'elettione, o vero affontione loro, ne di dar voto, od interuenire in tali congregazioni: E coloro, che contrafaranno, subito s'intendino priuati dell'habito, il quale non possino mai ricuperare, e tale elettione sia nulla; e l'Eletto ancora, se in qual si voglia modo l'hauerà procurato, sia priuato dell'habito, secondo il solito. Salua però sempre la nominatione della Lingua.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

- 4 **S**TATUIMO, che niun Riceuuto di gratia, che non sia nobile, o legitimo, non possa ascendere ad alcuna Dignità, ne contradica à gratia in Lingua; ma sia contento del suo cabimento, e miglioramento; ne possa interuenire ne' Sedici Capitolanti, o nell'elettione del Maestro, od hauere in quelle ballotta, o voto.

Del modo d'eleggere i Priori, & i Bagliui.

FR. BATTISTA ORSINO.

- 5 **O**RDINIAMO, ch'ogni volta, che'l Maestro, & il Consiglio ordinario procederanno all'elettione d'un Bagliuo Conuentuale, dopo, che saranno stati vdiuti coloro, che secondo il solito dimandano il Bagliaggio; essaminati prima i costumi, e le virtù di quelli, che dimandano, da quei, che sono in Consiglio, senza serbare ordine, ma ad arbitrio loro, prima che si venga al ballottare, il Maestro riceua il giuramento solenne, fatto sopra la Croce dell'habito da' Bagliui, e Priori, che saranno presenti in Consiglio per far l'elettione,

Veggasi il 18. del Consiglio.

Sofficienza, e
benemeranza,
si considera nel-
l' Elettioni più
che l' antianità,
così nello stat.
11. di questo
Titolo.

ne, ch' eleggeranno per Bagliuo vna Persona atta, vtile, de-
gna, e di maggior meriti; hauendo più tosto consideratio-
ne alla sofficienza, e benemeranza, ch' all' antianità. E così
per isquittinio delle ballotte, si debbe fare l' Elettione; Ed in
tal modo comandiamo, che siano parimente eletti, e crea-
ti il Priore della Chiesa, e gli altri Priori, e Bagliui Capito-
lari; offeruata sempre la smutitione delle Lingue, secondo
l' antica consuetudine.

Dell' Elettione del Priore della Chiesa.

FR. IACOMO DE MILLY.

6 **Q** Vanto più la Dignità s' accosta allo spirituale, tanto
maggior consideratione si debbe hauere nel promo-
uere a quella vna Persona. E però statuimo, che vacando il
Priorato della nostra Chiesa; il Maestro, & il Consiglio or-
dinario, con matura, e graue deliberatione si congregino,
e procedino all' Elettione: e fatta diligente discussione, &
essamina de' costumi, della vita, della dottrina, e della sof-
ficienza de' nostri Cappellani di tutte le Lingue, elegghino,
e prendino per Priore, vn Cappellano di buona, & appro-
uata vita; pratico, & instrutto delle cose Diuine, e dotto;
il quale essendo eletto, sia tenuto di fare continoua residen-
za in Conuento. E se per qualche importante necessità, sarà
mandato fuori di Conuento, gli sia prefisso vn termine dal
Maestro, e dal Consiglio ordinario, di tornare quanto pri-
ma in Conuento.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

7 **A** Ggiungendo, che niuno possa ascendere alla Dignità
di Priore della Chiesa, che non sia nato, e generato di
legitimo matrimonio.

*Che i Fratelli assenti dal Conuento, non siano eletti alle
Dignità della Gran Croce.*

FR. PIETRO DI MONTE.

8 **P** Ercioche la residenza in Conuento de' Fratelli antiani è
molto necessaria per molte ragioni, e particolarmente

per

per fare i seruij, che sono necessarij nell' amministrazione della Republica; statuimo, che niun Fratello della picciola Croce assente dal Conuento senza carico, od Vfficio della Religione, possa essere eletto alla Dignità della Gran Croce; se non fosse ritenuto da legitimo, e manifesto impedimento; il quale con fede publica, & autentica attestazione del Capitolo Prouinciale solo, od almeno del Priore, e dell' Assemblea, quanto prima debbe far sapere al Maestro, & al Consiglio. Non vogliamo però, ch' a questa Legge siano sottoposti i Fratelli della Venerabile Lingua d' Inghilterra, e d' Alemagna.

De gli assenti
eletti, Veggasi
di sopra ne gli
Stat. 40. e 41. de
Bagliui.

*Dell' antianità, che si richiede in coloro, Che debbono essere
assonti, e fatti Priori, e Bagliui.*

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

9 Li è conueniente, e necessario, che coloro, che debbono essere assonti al gouerno, e stato dell' Ordine nostro, habbino pratica di quello, & esperienza delle cose nostre; e questo non può farsi senza, che gli Huomini non habbino lungamente praticato in esso. Per il che ordiniamo, che niuno de' nostri Fratelli possa essere assonto, od eletto Bagliuo, o Priore, che non habbi portato l' habito nostro quindici anni, da contarsi dal giorno, ch' egli venne prima in Conuento; e fu ricenuto; e che sotto la vera obediienza dell' Ordine nostro non sia vissuto incolpatamente.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

10 Pvrche di quei quindici anni, n' habbia fatti dieci di residenza qui in Conuento continoui, o per interualli.

*Che i Fratelli nel dimandare le Dignità, non usino
parole ingiuriose.*

IL MEDESIMO MAESTRO.

11 V Ietamo a' Fratelli nostri, che nel dimandare le Dignità, non debbano publicare, od allegare i vitij, gli errori,

X 2 cosa

cosa alcuna vergognosa, in qual si voglia modo de' Cōpetitori loro; od ingiuriarsi l'vn l'altro, ne dire contra di loro cosa alcuna, che possa apportar nota a' costumi, e vita di quelli. Potránò però per difesa della loro ragione, allegare i difetti, mediante i quali, secondo la forma de' gli Statuti nostri, possono essere esclusi dalla dimanda, e dal conseguire le Dignità; come de' debiti del commun Tesoro, di non hauer fatta la residenza, d'hauere deteriorate le Commende, di non hauer fatti miglioramenti, & altre cose simili. Chi contrafarà, cada dalla sua petitione. Mà s'alcun'altro, che non sia Competitore, nel dimandare, rinfacciarà simili errori, subito prima, che si proceda all'Elettione, sia priuato di due anni d'Antianità.

Dell' Elettione del Procurator Generale nella Corte di Roma.

FR. IACOMO DI MILLY.

12 **I**N ogni Capitolo Generale nostro, il Procuratore dell'Ordine nostro nella Corte di Roma, s'intende essere riuocato. E però dal detto Capitolo debbe essere sostituito vn'altro in suo luogo. Con tutto ciò se per altre cagioni parerà al Maestro, & al Conuento, potranno frà i due Capitoli, prouederne d'vn'altro, riuocando il primo. Il Maestro adunque, & il Capitolo Generale costituendo il Procuratore, diligentemente rimirino, e maturamente prouedino; eleggendo vn Religioso degno, prudente, e meriteuole per Procuratore Generale; il quale eletto, faccia residenza nella Corte di Roma, e vada vestito honoreuolmente, e con conueniente ornamento; e difenda i priuilegij, le gratie, e le liberta dell'Ordine nostro. Sostenga, e difenda parimente le concessioni, le donationi, e le prouisioni del Maestro, e del Consiglio; Faccia resistenza, e s'opponga a' Fratelli ribelli, e disubdienti; E quelli con rigore perseguiti; e fauorisca, aiuti, e gratiosamēte (rifiutando ogni presente) difenda gli Obedienti; tenga auuisati il Maestro, & il Conuento de' negotij;

ne

ne altro chiegga, or riscuota da Fratelli nostri per le sue fatiche; mà resti contento dello stipendio del commun Tesoro,

Del modo d'eleggere il Tesoriero Generale.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

- 13 **S**tatuimo, che'l Tesoriero Generale Bagliuo capitolare della Venerabile Lingua di Francia, sia eletto dal Maestro, e dal Consiglio Ordinario, nel modo, e forma, che gli altri Bagliui capitolari s'eleggono, de' Fratelli della detta Lingua; hauuta più tosto consideratione al merito, e sufficienza, ch'all'Antianità; Salua però la smutitione della suddetta Lingua; E che l'istesso Bagliuo Tesoriero, ritenendo il nome, e titolo di Bagliuo Tesoriero, possa partirsi dal Conuento, con licenza, da essergli conceduta dal Maestro, e dal Consiglio compito in quel modo, che si concede à gli altri Bagliui capitolari; e goda così assente dal Conuento, come presente, delle prerogatiue, che godono gli altri Bagliui capitolari: Intendendo, ch'egli habbia in serbanza la Bolla di Ferro, sotto i soliti Suggelli, secondo il costume; & in assenza sua dal Conuento, il Maestro, & il Consiglio elegghino, e deputino il Luogotenente del Tesoriero, il quale habbia in gouerno la detta Bolla; Percioche la conseruatione di essa Bolla è di non poca importanza.

Delle premienze del Tesoriero, si tratta nello stat. 34. de Bagliui.

Dell'Elettione del Castellano.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

- 14 **S**tatuimo, che l'officio del Castellano sia dato dal Maestro, e dal Consiglio compito; i quali per ordine delle Lingue, elegghino al detto Vfficio, vn Religioso atto, & antiano, almeno d'otto anni. Però il Luogotenente del Castellano, lo elegge il Maestro di sua propria autorità, per premienza Magistrale.

Questi Luogotenenti, hanno stipendio dal Tesoro; Veggasi lo stat. 28. de' Bagliui.

La forma dell'Elettione del Castellano.

FR. FABRITIO DEL GARRETTO.

- 15 **L**'Elettione del Castellano, si farà in questo modo; Il Maestro, & il Consiglio compito pigliaranno prima in iscrit-

iscritto dal Piliero di quella Lingua, alla quale per torno, & ordine appartenerà il detto Vfficio, i nomi de' Fratelli antiani, almeno d'otto anni, che sono in Conuento, i quali si leggeranno in Consiglio, e faranno effaminate le qualità delle Persone; e poi con isquittinio delle ballotte, s'eleggerà vno d'essi, quello, che sarà giudicato più atto, e sofficiente; E si proibisce alla Lingua la smutitione di detto Vfficio: Ne sia ammesso alcuno de' Fratelli à dimandar esso Vfficio in Consiglio; E colui, che sarà eletto, venuto alla presenza del Maestro, e del Consiglio, faccia solenne giuramento, d'essercitare rettamente, e giustamente l'istesso Vfficio, senza alcuna macchia.

*Dell' Elettione del Capitano dell' Esercito Terrestre,
e dell' Armata.*

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

16 **N**EL Capitano, e Duce della guerra si richiede somma diligenza, & esperienza de' negotij, e delle facende. Quindi è, che per difesa dell' Isola nostra, vogliamo, & ordiniamo, che nell' elettione del Capitano dell' Esercito Terrestre, o dell' Armata, la quale si debba fare dal Maestro, e dal Consiglio compito, in modo, che vi concorrino le tre parti de' voti, s'habbia più tosto riguardo alla benemerenza, e capacità, ch' all' antianità; senza pregiudicio con tutto ciò de' gli Antiani: In modo però, che se della Lingua d' Aluergha, si ritrouerà alcuno sofficiente, & atto per Capitano di Terra, quello sia innanzi à gli altri affonto al Capitano; mà se non se ne ritrouerà alcuno sofficiente, se ne deputi vn' altro atto, e sofficiente per quella volta, senza pregiudicio della Lingua, & de' gli Antiani: E così del Capitano dell' Armata, statuimo, che se nella Lingua d' Italia si trouerà alcuno sofficiente, quello sia preposto all' Armata di Mare; quando nõ, se n' elegga vn' altro per quella volta, senza pregiudicio della Lingua, e de' gli Antiani, com' è detto.

Del-

Dell' Elezione de' Giudici della Castellania.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

- 17 **I**L Maestro, & il Consiglio ordinario, elegghino per Giudici dell' Appellazioni, & Ordinario, Huomini da bene, interi, e dotti; i quali si debbano mutare ogni due anni, accioche la continuatione del tempo non apporti occasione di qualche sinistro.

Dell' Elezione de' Procuratori de' Poveri.

FR. BATTISTA ORSINO.

- 18 **S**iano eletti, e deputati dal Maestro, e dal Consiglio compito due Religiosi prudenti, & atti, i quali habbino cura de gli Incarcerati, de' Poveri, de gli Infermi, delle Vedoue, e de' Pupilli; e gli difendino nelle loro ragioni, accioche per inganno, fraude, e necessità, non venghino a meno: e che s'amministri giustitia nelle cause loro. Per aiuto, e fauore de' quali, possino comparire dinanzi al Maestro, & al Consiglio, & in qual si voglia luogo, accioche gli Affitti non patifchino calunnia, o vero ingiuria in modo alcuno.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

- 19 **D**E' quali Procuratori, l'vno sia letterato, & habbia stipendio dal Tesoro.

Della guardia da farsi nella Torre del Castello di Rodi da quattro Fratelli.

FR. AMMERIGO D'AMBOISE.

- 20 **P**Erche la Città di Rodi è situata ne' confini de gli Infedeli, ci conuiene vsar diligenza nella guardia di quella. Però statuiamo, che'l Venerando Maresciale, o vero il suo Luogotenente, di tempo in tempo, come meglio gli parerà, elegga quattro Fratelli di diuerse Lingue, i quali ogni notte

facci-

faccino continoua residenza nella Torre del Castello di Rodi; e faccino tutto l'anno continoue guardie di notte nella detta Torre: de' quali ne nominarà vno per Capitano; E questi come suoi deputati, visiterà spesso, e correggerà gli errori, & habbia autorità di rimouere gli inutili dalla detta guardia, e di metteru altri in luogo loro. Però non gli è permesso di poter ritenere nella detta guardia, chi habbia mancato in essa più di tre volte; A quali quattro Fratelli assegna-
mo per loro salario, la somma di nouantasei fiorini ogni anno; cioè ventiquattro fiorini per ciascuno Fratello, i quali pigliarà dal nostro commun Tesoro. E perche questo stipendio è à carico de' Venerandi Bagliui Conuentuali, e Capitolari; de' loro Luogotenenti, e de' Priori, che di tempo in tempo faranno residenza in Rodi, (eccetto del Prior della Chiesa) e non alle spese del commun Tesoro; perciò lo Scriuano di esso, quando di tre in tre mesi farà il conto delle tauole de' sudetti, che fanno residenza in Rodi, diuida per parte eguale il detto stipendio fra' Residenti in Rodi; e dalle loro tauole, leui la somma di tre mesi di detto salario, deputato a' sudetti quattro Fratelli, che fanno la guardia. E questa ordinatione si mandi ad essegutione nel primo giorno di Marzo prossimo futuro, e si continouarà ne' tempi auuenire; e si cassa, & annulla la consuetudine delle collette, che soleuano dare i sudetti Bagliui, & i loro Luogotenenti, le quali non vogliamo, che siano più tenuti à dare.

Ne gli altri Fratelli, che riseggono in Conuentu, saranno più grauati per l'auuenire di detta guardia, come fin

hora si è offeruato.

FR. AMMERICO DAMBROSIO



DEL-